



## PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 3932

Ravenna, 12/02/2021

**MODIFICA CON ESCLUSI MEZZI AGRICOLI DELL' ORDINANZA N. 60353 DEL 12/7/2011 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE PROVVISORIA DI "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 T" (ECCETTO SERVIZI PUBBLICI E DI SOCCORSO) LUNGO LA SP 24 CONVENTELLO IN COMUNE DI RAVENNA NEL SOLO SENSO DI MARCIA S. ALBERTO-CASALBORSETTI NEL TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 11+900 AL KM 18+600.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 117 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l'ordinanza n. 60353 del 12/07/2011 relativa all'istituzione provvisoria di "transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t" (eccetto servizi pubblici e di soccorso) lungo la SP 24 Conventello in Comune di Ravenna nel solo senso di marcia S. Alberto-Casalborsetti nel tratto tra le progressive km 11+900 al km 18+600.
- VISTE le numerose richieste di aziende agricole del territorio per il transito dei propri mezzi agricoli.
- CONSIDERATA la necessità, in mancanza di adeguate alternative ,
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

### ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la **SP 24 "Conventello"**, di osservare il seguente obbligo:

**"Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate" (fig II 60/a) tra le progressive km 11+900 al km 18+600.**

#### **Esclusi mezzi agricoli**

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

I richiedente è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*(Dott. Ing. Paolo Nobile)*

*documento firmato digitalmente*